

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 31/01/2025

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 20.12.2019 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 26.160,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 218,00 ciascuna;

nel mese di aprile 2024, in corrispondenza della rata n. 49 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 29.8.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 1.083,46, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale.

La parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in scadenza, e quindi non dovute. Chiede

anche la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 120,34 in quanto non dovuta.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

Più precisamente, l'intermediario, costituendosi, eccepisce la natura meramente interlocutoria del riscontro al reclamo presentato dal ricorrente, avendo richiesto chiarimenti al fine di accettare la vera natura del mittente.

Rappresenta, nello specifico, che la risposta fornita non può essere qualificata come riscontro al reclamo, ma come una legittima e tempestiva richiesta di trasmissione dei documenti attestanti la legittimità del soggetto che agiva per conto del cliente. Diversamente, non sarebbe stata espressa in alcun modo una manifestazione di rigetto del reclamo.

Il ricorso, non preceduto dallo spirare del termine di giorni sessanta dalla proposizione del reclamo o da manifestazione dell'intermediario incompatibile con l'accoglimento del medesimo reclamo, è, pertanto, privo del presupposto necessario alla sua ammissibilità.

Pertanto, chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere, e in ogni caso l'inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

1.1.- L'intermediario, costituendosi, eccepisce la natura meramente interlocutoria del riscontro al reclamo presentato dal ricorrente, avendo richiesto chiarimenti al fine di accettare la vera natura del mittente.

Il Collegio di Milano, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, concernente il medesimo intermediario resistente, ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che il riscontro non potesse ritenersi interlocutorio (Collegio di Milano, pronuncia n. 12408/2024).

Come nel caso deciso dal Collegio di Milano, l'intermediario nel riscontro trasmesso afferma di non poter evadere la richiesta contenuta nel reclamo, senza formulare alcuna richiesta di trasmissione di ulteriore documentazione volta ad accettare la legittimità del procuratore ad agire per conto del cliente.

Sul punto occorre ricordare che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", Sez. VI, art. 1, par. 3 prevedono che "Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito

nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del Titolo VI del TUB, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario...”.

In ogni caso, ad avviso del Collegio occorre considerare che la fase del reclamo garantisce all'intermediario uno spazio utile alla interlocuzione e alla negoziazione per la soluzione della contestazione sollevata dal cliente. Pertanto, l'intermediario deve utilizzare al meglio quello spazio temporale decorso il quale, in assenza di una risposta o di una risposta ritenuta soddisfacente dal cliente, il ricorso può essere comunque presentato all'Arbitro. Non è prevista invero alcuna possibilità di sospendere o interrompere il termine assegnato all'intermediario per fornire riscontro al reclamo proposto dal cliente.

Una diversa valutazione invece potrà essere effettuata qualora la comunicazione del cliente non possa essere qualificata in termini di reclamo. Tuttavia, nel caso di specie risulta pacifica la qualificazione della comunicazione del cliente come reclamo e, quindi, l'eccezione proposta dall'intermediario è priva di pregio. La risposta al reclamo che pur può avere contenuto interlocutorio non è mai idonea a ritardare l'accesso alla procedura ABF restando onerato l'intermediario della migliore gestione di quella fase preliminare necessaria ed utile a risolvere eventualmente in sede negoziale il contrasto insorto prima che sia attivata la procedura decisoria dinanzi all'Arbitro.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».*

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate

costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «*non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità

delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

durata del finanziamento	►	120
rate scadute	►	49
rate residue		71

TAN	►	8,79%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	39,14%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni				tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 784,80	€ 464,34 ○	€ 307,20 ○	○		€ 307,20
○	comm. di intermediazione (up front)	€ 1.046,40	€ 619,12 ○	€ 409,60 ○	○		€ 409,60
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 716,80

La somma dovuta ammonta quindi a € 716,80.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.083,46), dal momento che quest'ultimo ha applicato il criterio pro rata temporis per tutte le voci di costo oggetto di domanda

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 1903 del 22.01.2021 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha affermato che le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione creditizia hanno natura up-front.

19.- Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”

Si richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.

Dal conteggio estintivo risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di estinzione anticipata l'importo di euro 120,34.

Tenuto conto che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Dall'esame del conteggio estintivo risulta che l'importo rimborsato in anticipo (al netto della penale e delle quote insolute) fosse pari a € 12.034,34, e pertanto l'indennizzo per l'anticipata estinzione sarebbe stato applicato entro la misura dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21) occorre tenere conto anche dell'accertamento dell'esatto ammontare dei rimborsi dovuti al consumatore ai sensi dell'art. 125-sexies TUB: il ricorrente, nel caso di specie, avrebbe quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, l'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo (euro 12.034,34) – decurtato dei rimborsi risultanti dalla Tabella (euro 716,80) - è pari ad euro 11.317,54.

Pertanto, la commissione massima applicabile è di euro 113,17 e al ricorrente è dovuto un rimborso di 7,17 euro (i.e. 120,34 – 113,17).

20.- Al ricorrente spetta pertanto un rimborso complessivo di € 723,97 (716,80+7,17).

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

21.- La parte ricorrente chiede anche la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva alla presentazione del ricorso, ma non produce le buste paga attestanti l'addebito delle relative quote. Per cui la domanda non può essere accolta.

22.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

23.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec. n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 724,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA